

# **MODALITÀ DI UTILIZZO, NORME DI COMPORTAMENTO E AMBITO TERRITORIALE DI CIRCOLAZIONE PER L'USO DEI MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA (MPPE) NEL CENTRO ABITATO DI FERRARA**

## **MONOPATTINI ELETTRICI (MPPE)**


*Definizione: dispositivo non auto-bilanciato a due ruote in linea con manubrio.*

L'art. 1 al comma 75 della Legge n. 160 /2019, stabilisce che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, con le caratteristiche di cui al decreto MIT n. 229 del 04/06/2019 e relativo allegato 1, sono considerati velocipedi come disciplinati dall'art. 50 C.d.S, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione.

La disciplina in vigore per tanto risulta essere quella dettata per i velocipedi (art. 182 C.d.S. e relative norma del Reg. att. C.d.S.) integrata dalle nuove disposizioni dell'art. 1 comma 75 , Legge 160/2019.

**Requisiti richiesti ai monopattini elettrici, come previsto dal DM n. 229 del 04/06/2019 e dalla Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica sicurezza – Servizio Polizia Stradale Prot. 300/A/1974/20/104/5 del 9 marzo 2020:**

- avere un motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,5 kw (500 watt);
- non essere dotati di posti a sedere per l'utilizzatore perché destinati ad essere utilizzati da quest'ultimo con postura in piedi;
- essere dotati di un limitatore di velocità che non consenta agli stessi di superare i 25 km/h quando circolano su carreggiata stradale e i 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali;
- essere dotati di un campanello per le segnalazioni acustiche;
- riportare la marcatura "CE" prevista dalla direttiva 2006/42/CE;
- avere i componenti specifici per i monopattini elettrici elencati nell'allegato 1 del DM n. 229 del 04/06/2019;
- essere dotati di luci bianche o gialle anteriori e luci rosse e catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni visive da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione. In mancanza di tali dispositivi di segnalazione visiva i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano
- essere caratterizzati dalla presenza di una serie di componenti di massima che permettono di identificare il veicolo come MPPE:



1. Manico
2. Leva del freno
3. Acceleratore
4. Display di controllo
5. Manubrio
6. Cavo elettrico o freno
7. Sistema di bloccaggio per la regolazione dell'altezza del manubrio
8. Piantone dello sterzo
9. Head tube (collegamento forcella-telaio)
10. Forcella anteriore
11. Ruote (2 ruote)
12. Telaio
13. Pedana
14. Forcella posteriore
15. Gruppo di frenatura principale
16. Motore
17. Trasmissione
18. Batteria

**Requisiti richiesti ai conducenti, come previsto dal DM n. 229 del 04/06/2019 e dalla Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica sicurezza – Servizio Polizia Stradale Prot. 300/A/1974/20/104/5 del 9 marzo 2020:**

- aver compiuto almeno i 14 anni di età;
- obbligo di indossare idoneo casco per gli utilizzatori minorenni;

**I conducenti di monopattini elettrici inoltre:**

- i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due;
- i conducenti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. Non è consentito, pertanto, guidare senza mani, né tenere una mano impegnata, per reggere borse, ombrelli altro, poiché deve essere libero l'uso di entrambe le mani;
- devono essere in grado, in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie;
- i conducenti hanno l'obbligo di indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'art. 162 C.d.S., da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione;
- è fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo;

**I monopattini elettrici possono circolare:**

- Sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi (rimangono, pertanto escluse, le strade urbane con limite di velocità superiore a 50 km/h, come ad es. le strade urbane di scorrimento, e quelle ove vige localmente un divieto di circolazione per i velocipedi);
- Sulle strade extraurbane, solo all'interno delle piste ciclabili;

**Ambiti di circolazione non consentiti:**

- I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono circolare, sui marciapiedi, salvo che non siano condotti a mano e ovunque sia vietata la circolazione dei velocipedi.

**Aree di sosta per entrambi i dispositivi**

I monopattini elettrici potranno sostare negli stalli a loro riservati o in quelli riservati a velocipedi, ciclomotori e motocicli oppure, ove non espressamente vietato, a lato della strada, purché non costituiscano pericolo e/o intralcio alla circolazione e non siano in contrasto con le norme del Codice della Strada. È vietata la sosta nelle aree di parcheggio a pagamento e in quelle riservate ai residenti o ad altre categorie speciali.

## LIMITI DI VELOCITÀ CONSENTITI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI FERRARA

Negli ambiti di circolazione di seguito indicati, i MPPE, circolanti all'interno del centro abitato di Ferrara devono rispettare i seguenti limiti di velocità:

Ambito di circolazione	Limite di velocità massima
a. Aree pedonali ove non sia interdetta la circolazione dei velocipedi	6 km/h**
b. Percorsi promiscui ciclopedonali **	10 km/h
c. Piste ciclabili e corsie riservate ai velocipedi	20 km/h
d. Strade urbane – circolazione in carreggiata o su corsie riservate ai velocipedi	25 km/h

\*\* vedi art. 3.7, Parte II, della Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 31 marzo 1993, n. 432 (Circolare esplicativa del decreto interministeriale 6 luglio 1992, n. 467).

## ALTRE NORME DI CIRCOLAZIONE

Per la circolazione degli MPPE valgono tutte le disposizioni dettate del Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione valide in generale per la conduzione di veicoli, per esempio guida sotto l'influenza dell'alcol, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e uso di lenti o di determinati apparecchi (esempio telefoni cellulari) durante la guida. Per la circolazione degli MPPE valgono inoltre le disposizioni specifiche relative ai velocipedi, in particolare si vedano l'art. 182 Codice della Strada e l'art. 377 del relativo Regolamento d'esecuzione, con le seguenti modifiche e integrazioni:

- i conducenti di MPPE devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni di circolazione lo richiedano, e comunque mai affiancati in numero superiore a due (art. 182 CdS, c.1). Tali disposizioni non si applicano alla circolazione degli MPPE sulle strade urbane ciclabili – E-bis (art. 182 CdS, c.1-bis);
- i conducenti di MPPE devono avere libero uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta (art. 182 CdS, c. 2);
- ai conducenti di MPPE è vietato trasportare altre persone, oggetti o animali; condurre animali; trainare veicoli e farsi trainare da un altro veicolo (art. 182 CdS, c. 3, 5, 6, 7 e 8);

## SANZIONI

In caso di violazioni si applicano le sanzioni amministrative e accessorie disposte dal Codice della Strada e relativo Regolamento d'attuazione, nonché quelle disposte dall'art. 1, commi 75-bis, 75-ter, 75-quater, 75-quinquies, 75-sexies della legge 27 dicembre 2019, n.160 (così come modificata dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8).

## MODIFICA DELL'ART. 59 CDS "VEICOLI CON CARATTERISTICHE ATIPICHE"

La legge di conversione n. 120 del 11/09/2020, ha modificato l'art. 59 del C.d.S. inserendo il comma *2bis* che dispone l'illegittimità della circolazione con veicolo atipico, per il quale non sono ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali; tale comportamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da € 200,00 a € 800,00 (PMR non ammesso ai sensi dell'art. 210, c.3 C.d.S.) e alla misura cautelare del sequestro amministrativo, finalizzato alla confisca con successiva distruzione.

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- *Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Codice della Strada" e smi;*
- *D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada" e smi;*
- *Circolare del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1993, n. 432 (Circolare esplicativa del decreto interministeriale in data 6 luglio 1992, n. 467);*
- *Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 giugno 2019, n. 229, "Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica" e smi;*
- *Testo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" (in particolare art. 33-bis);*
- *Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica sicurezza – Servizio Polizia Stradale Prot. 300/A/1974/20/104/5 del 9 marzo 2020;*
- *Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (in particolare art. 229);*
- *Testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (in particolare art. 49).*